

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **88/1967** (ECLI:IT:COST:1967:88)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Camera di Consiglio del **01/06/1967**; Decisione del **15/06/1967**

Deposito del **03/07/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4662**

Atti decisi:

N. 88

ORDINANZA 15 GIUGNO 1967

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 170 dell'8 luglio 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 luglio 1966, recante "Contributi alle Amministrazioni provinciali,

comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 20 gennaio 1963, n. 31", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 27 luglio 1966, depositato nella cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1966;

Visto l'atto di Costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che col ricorso innanzi indicato il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso giudizio principale sulla legittimità costituzionale della legge di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato;

che con atto depositato il 20 agosto 1966 si è costituito il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dal l'avv. Salvatore Orlando Cascio;

che il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso con atto 20 marzo 1967, depositato il successivo 14 aprile;

che la Regione siciliana ha accettato la rinuncia, mediante dichiarazione in calce al predetto atto, a firma del Presidente della Regione.

Considerato che il processo è da ritenere estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.